



DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Incentivi Energia

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 3.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/09/2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15 lettera d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128 che prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale Incentivi Energia (IE) inquadrata nell'ambito del Dipartimento Energia (DiE);

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2021 n. 3000, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458 che stabilisce che la Direzione Generale Incentivi Energia esercita le competenze di cui all'art. 15 del DPCM 29 luglio 2021 n. 128;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DG IE);

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2011 recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,

di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento";

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, come modificata dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica";

VISTO l'articolo 52, comma 1, la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e successive modifiche e integrazioni che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO in particolare l'art. 46 del citato Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina gli Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, del predetto regolamento (UE) 651/2014 come integrato e modificato, che prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consenta il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" ed in particolare l'articolo 8, comma 1, che prevede che, al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto adhoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTE le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF 14-0011-02);

VISTA la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali ed il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 1, il comma 1044, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";
- l'articolo 8 che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO, in particolare, l'investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", finalizzato ad incentivare lo sviluppo del "teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente", così come definito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, tramite l'estensione di reti esistenti o realizzazione di nuove reti;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- la milestone M2C3-9 in scadenza al T4 2022: "Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico. Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte competitivi, nel rispetto dell'orientamento tecnico "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale";
- il target M2C3-10, in scadenza al T1 2026: "Completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 17-sexies, comma 1, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s. m. i., relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi

previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 200 milioni di euro;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità' del Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;

VISTO altresì l'articolo 10, comma 4, del citato 10 settembre 2021, n. 121, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO, in particolare, l'articolo 53 del predetto regolamento (UE) n. 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";*

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze di seguito indicate:

- n. 21 del 14 ottobre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- n. 25 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- n. 31 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
- n. 32 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- n. 33 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

- n. 4 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 Indicazioni attuative";
- n. 6 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- n. 9 del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- n. 21 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC":
- n. 27 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR";
- n. 28 del 4 luglio 2022, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR prime indicazioni operative";
- n. 29 del 26 luglio 2022, avente ad oggetto "Modalità di erogazione delle risorse PNRR";

VISTA la nota circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";

VISTA la nota circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*";

VISTA la nota circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" ed in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 263 con il quale sono state fornite le necessarie disposizioni per l'attuazione del predetto investimento 3.1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazione;

VISTO l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che prevede che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e. s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e. s.m.i.;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Delibera 13 novembre 2018 574/2018/R/tlr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), recante "Disposizioni in tema di obblighi informativi in capo ai soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la nota prot. n. 94126 del 28 luglio 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MiTE, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 263, anche al fine di garantire il conseguimento di target e milestone stabiliti per l'Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" di cui sopra;

APPROVA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso pubblico disciplina i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni tecniche di ammissibilità dei progetti, i costi ammissibili, i termini, le modalità tecniche e la procedura per la concessione ed erogazione di incentivi in favore di progetti di investimento per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in attuazione dell'investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica",

- Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal PNRR.
- 2. Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, nonché dal Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263.
- 3. Il presente avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU.
- 4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 3 del PNRR, dall'articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263.
- 5. Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:
 - a) principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
 - c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
 - d) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
 - e) l'obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione europea tramite l'adozione di misure "efficaci e proporzionate", atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi;
 - f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
 - g) superamento dei divari territoriali.

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "ammodernamento della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera": intervento finalizzato all'aumento della potenza termica e/o frigorifera utile della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera o al rifacimento della stessa, compresi gli interventi di conversione ad impianti alimentati da energie rinnovabili o a sistemi di cogenerazione ad alto rendimento e l'installazione di sistemi di recupero di calore e freddo di scarto;
 - b) "avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori ai sensi del punto 23), dell'articolo 2 del regolamento GBER;

- c) "calore e freddo di scarto": calore o freddo ai sensi della lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Non rientra nella definizione di "calore e freddo di scarto" il calore utile cogenerato;
- d) "calore utile cogenerato": energia termica fornita da un'unità di cogenerazione ad un'area di utenza o ad un processo industriale per soddisfare una domanda di calore o di raffreddamento economicamente giustificabile e che sarebbe altrimenti fornita da processi diversi dalla cogenerazione;
- e) "centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera": impianto, o insieme di impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera, anche mediante sistemi di cogenerazione ad alto rendimento. Sono parte integrante della centrale anche i sistemi di pompaggio primari e di accumulo dell'energia termica;
- f) "cogenerazione ad alto rendimento": la cogenerazione ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- g) "componente": elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure. Per la Missione 2, le componenti sono: 1. agricoltura sostenibile ed economia circolare; 2. energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; 3. efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; 4. tutela del territorio e della risorsa idrica;
- h) "CUP": Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- i) "Data di conseguimento dell'assetto di funzionamento a regime": data oltre la quale il sistema di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficiente consegue un assetto stabile di funzionamento come teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente secondo lo scenario comunicato dal soggetto richiedente in termini di volumetrie allacciate e di energia erogata;
- j) "estensione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento": interventi che prevedono la realizzazione ex novo di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento o porzioni di reti, nonché l'allaccio di nuove utenze, l'istallazione o il potenziamento di stazioni di pompaggio di rilancio della pressione ed eventualmente l'ammodernamento della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera o l'installazione di nuove centrali;
- k) "fine lavori": la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso al beneficio;
- "Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A": società cui è affidato il supporto tecnico-operativo ai sensi del Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263 per l'istruttoria delle domande di agevolazione;
- m) "Ministero": il Ministero della transizione ecologica;
- n) "Misura del PNRR": specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- o) "MiTE DGIE": la Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica;
- p) "Milestone": traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- q) "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti.

- Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Inclusione e coesione; 6. Salute;
- r) "Piccole e medie imprese" o "PMI": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento GBER 651/2014 e al Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- s) "Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)": principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- t) "Progetto": specifico progetto selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- u) "PNRR": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- v) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- w) "Rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento": rete di cui all'articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- x) "Risultato operativo": la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, assunta pari a 20 anni, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali quelli del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole (Regolamento GBER, articolo 2, punto 39);
- y) "Sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento": sistemi costituiti da una o più centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera e dalla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- z) "Situazione intervento ex post": configurazione del sistema di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficiente immediatamente successiva al termine dei lavori;
- aa) "Soggetto beneficiario (o Soggetto attuatore esterno)": soggetto proponente che, all'esito della procedura di selezione, risulta assegnatario dell'agevolazione, responsabile, quindi, dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento;
- bb) "Soggetto proponente": soggetto che presenta la domanda di agevolazione. Il soggetto proponente può essere un'impresa o un Comune e può presentarsi anche sotto forma di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o associazioni temporanee di impresa (ATI);
- cc) "Target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;

- dd) "Teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente": sistema di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- 2. Ai fini del presente Avviso pubblico, ove non diversamente stabilito e per quanto compatibili, si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 concernente l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento.

(Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse)

- 1. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico le risorse disponibili ammontano complessivamente ad Euro 200.000.000 a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR.
- 2. Ai sensi del Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue:
 - a) 50 milioni di euro sono destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro;
 - b) 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione.

Articolo 4

(Soggetti proponenti)

- 1. Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263, possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che siano proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, qualora costituiti sotto forma di impresa, anche a partecipazione pubblica, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
 - e) non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero della Transizione Ecologica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;

- f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse direttamente dal Ministero;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.
- 3. I soggetti di cui al comma 1, qualora siano Comuni, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - non trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- 4. Al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, i soggetti di cui al comma 1 diversi dai Comuni devono possedere una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Allegato 1. Per i soggetti di cui al comma 5 le verifiche di cui al presente comma si applicano al soggetto capofila. Per le società di nuova costituzione le verifiche di cui al presente comma si applicano al socio di maggioranza.
- 5. Qualora i soggetti di cui al comma 1 si connotino come RTI o ATI, ai fini dell'accesso al presente bando è conferito ad uno dei soggetti costituenti la RTI o l'ATI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula della nota di accettazione dell'agevolazione.
- 6. Nel caso in cui il soggetto proponente si connoti come soggetto gestore della rete di teleriscaldamento, lo stesso dovrà dichiarare, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 al presente decreto, di essere titolare della rete di teleriscaldamento e della relativa gestione e di sostenerne le spese di esercizio. Qualora il soggetto gestore della rete di teleriscaldamento sia diverso dal soggetto che gestisce la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera a servizio della medesima rete, il proponente dovrà dimostrare, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, l'esistenza di un accordo finalizzato alla sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia termica/frigorifera con quest'ultimo.
- 7. Nel caso in cui il soggetto proponente si connoti come soggetto proprietario della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera e sia diverso dal soggetto che gestisce la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, il proponente dovrà dimostrare, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, l'esistenza di un accordo finalizzato alla sottoscrizione di un contratto per la cessione dell'energia termica/frigorifera con il soggetto che gestisce la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

(Interventi finanziabili, requisiti di ammissibilità e tempi di realizzazione)

- 1. Con il presente Avviso si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono almeno uno dei seguenti interventi:
 - a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;
 - b) estensione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;
 - c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
- 2. Non sono ammessi al presente Avviso progetti che rientrano nelle seguenti casistiche:
 - a) progetti che non siano volti alla realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;
 - b) progetti che prevedono esclusivamente interventi di realizzazione di centrali di produzione energia termica e/o frigorifera alimentati da fonte fossile, se non in assetto di cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) progetti da realizzare mediante interventi non conformi ai requisiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale, regionale o locale e dell'UE;
 - d) progetti che prevedono esclusivamente interventi su impianti alimentati a rifiuti fatto salvo le seguenti casistiche:
 - i. l'intervento è volto alla realizzazione di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente che usa almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili:
 - ii. l'intervento è volto alla realizzazione di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente che usa almeno il 75 per cento di calore cogenerato. La centrale di produzione deve altresì operare in assetto di cogenerazione ad alto rendimento.
- 3. Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono:
 - a) essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) prevedere un'agevolazione minima concedibile, calcolata ai sensi del successivo articolo 7, non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
 - c) essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), con riferimento ai dati consuntivi di esercizio relativi all'anno 2020, ovvero all'anno 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020;
 - d) per gli interventi di nuova realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento ai dati di progetto;
 - e) riguardare le sole reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento conformi a tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
 - f) prevedere l'impegno del proponente/dei proponenti alla presentazione al GSE, entro l'anno solare successivo alla data di fine lavori del progetto (facendo fede, in relazione alla data di fine lavori il certificato o verbale di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2), della richiesta di qualifica

- del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento come efficiente, secondo le modalità previste dalle linee guida di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 199/2021;
- g) prevedere l'impegno del proponente/dei proponenti a conseguire e mantenere, in esito all'avvenuta realizzazione della proposta progettuale, un assetto di funzionamento a regime come sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, per un periodo almeno pari a quello oggetto di verifica di cui all'articolo 18;
- h) comprendere tutta la documentazione richiesta all'Allegato 1 del presente decreto;
- i) essere conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui alla Circolare 32/2021 del MEF e rispettare quanto previsto dalle schede tecniche n. 5 "Interventi edili e cantieristica generica" e n. 21 "Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento Regime 1" della medesima Circolare. A tal riguardo si specifica che affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), non sono ammessi i progetti che non rispettano quanto previsto dal comma 2, che costituisce la lista di esclusione ai sensi di quanto previsto dalla milestone M2C3-9;
- j) qualora interessino anche la realizzazione o l'ammodernamento di un impianto di cogenerazione, in esito all'avvenuta realizzazione della proposta progettuale, prevedere l'impegno a conseguire e mantenere successivamente al fine lavori dell'intero progetto, un assetto di funzionamento a regime in modalità cogenerativa ad alto rendimento per un periodo almeno pari a quello oggetto di verifica di cui all'articolo 18.
- 4. Per i sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento che alla data di presentazione dell'istanza siano già in possesso dei requisiti utili alla qualificazione come sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti, le proposte progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) che prevedono anche l'ammodernamento o la realizzazione di nuove centrali di produzione sono ammissibili a condizione che almeno il 30% dei costi complessivi previsti sia relativo all'ampliamento della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
- 5. I soggetti proponenti di progetti relativi a interventi aventi un costo complessivo degli investimenti inferiore ad Euro 10.000.000 possono presentare la domanda di agevolazione di cui al comma 1 indifferentemente a valere su una delle due sezioni di cui all'articolo 3, comma 2.
- 6. Gli interventi previsti nei progetti proposti devono essere conclusi improrogabilmente entro la data del 31 marzo 2026, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal PNRR per la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1. A tal fine rileva la data di fine lavori, ovvero il certificato o verbale di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2.
- 7. Non è ammessa la possibilità di presentare distinte proposte progettuali per diverse tipologie di intervento di cui al comma 1 del presente articolo, se tali proposte sono riconducibili allo stesso sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente.

(Criteri di valutazione)

- 1. Fermo restando le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5, i progetti sono valutati sulla base dei criteri di seguito indicati, calcolati secondo quanto previsto all'Allegato 2:
 - a) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
 - i. risparmio di energia primaria non rinnovabile;
 - ii. recupero di calore di scarto e rinnovabili termiche;

- b) cantierabilità del progetto in termini di tempi di realizzazione, facendo fede, in relazione alla data di ultimazione dei lavori il certificato o verbale di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2;
- c) rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile;
- d) premialità connessa al rispetto di uno o più dei seguenti criteri:
 - i. intervento riguardante progetti che prevedano la fornitura sia del servizio di teleriscaldamento, che di teleraffrescamento mediante produzione di energia frigorifera in centrale:
 - ii. intervento per il quale almeno il 60% dei costi complessivi previsti è connesso all'ampliamento della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
- 2. Le graduatorie di cui all'articolo 10 sono formate sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 1 e secondo i punteggi previsti nella tabella 1 di cui al comma 3, così come dettagliati nell'Allegato 2.
- 3. Al fine di garantire il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le graduatorie di cui all'articolo 10 sono definite effettuando lo scorrimento dei progetti validamente collocati in graduatoria, fino ad assicurare che almeno il 40% delle risorse sia destinato ad interventi realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In mancanza di progetti realizzati nelle regioni di cui al periodo precedente, o qualora quelli presenti consentano il raggiungimento della quota minima di allocazione delle risorse del 40%, le graduatorie terranno conto dell'ordine di collocazione dei progetti determinato dai punteggi ottenuti ai sensi del comma 2.

Tabella 1

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
a.i.) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi: risparmio di energia primaria non rinnovabile	25
a.ii) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi: recupero di calore di scarto e rinnovabili termiche	25
b) cantierabilità del progetto in termini di tempi di realizzazione, facendo fede, in relazione alla data di ultimazione dei lavori il certificato o verbale di ultimazione dei lavori	10
c) rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile	25
d.i.) Premialità per intervento riguardante progetti che prevedano la fornitura sia del servizio di teleriscaldamento, che di teleraffrescamento mediante produzione di energia frigorifera in centrale	5
d.ii.) Premialità per intervento per il quale almeno il 60% dei costi complessivi previsti è connesso all'ampliamento della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico sono concessi nella forma della sovvenzione diretta.

- 2. L'ammontare dell'agevolazione concedibile a ciascuna impresa e per ciascun progetto non può essere superiore ad euro 20.000.000 (venti milioni), per interventi riferiti alla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, ovvero euro 15.000.000 (quindici milioni), per interventi riguardati le centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere s), v) e w) del Regolamento GBER. Tali valori sono da considerarsi comprensivi degli eventuali oneri di attualizzazione, determinati in via preventiva e salvo puntuale quantificazione determinata in relazione alla effettiva presentazione della documentazione di rendicontazione prevista per le proposte progettuali ammesse alle agevolazioni, alla data del 30 giugno 2026. È inderogabilmente esclusa ogni attualizzazione delle somme eventualmente ancora da erogare successivamente al 30 giugno 2026.
- 3. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 46 del Regolamento GBER, l'importo dell'agevolazione, calcolato secondo quanto riportato nell'Allegato 2:
 - a) non supera il 45% dei costi ammissibili, per interventi riguardanti la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. A tal fine si specifica che l'impresa avente il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché i Comuni o altre Autorità Locali o Enti pubblici, non rientrano nella definizione di PMI. Si specifica inoltre che il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese;
 - b) non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo, per interventi riguardanti la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
- 4. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'agevolazione, tutte le somme sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e al netto di IVA, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati. Tale importo dovrà essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi.
- 5. Nei casi di modifica e variazione del progetto secondo i termini di cui all'articolo 16, l'entità dell'agevolazione concedibile di cui al comma 1, per ciascun progetto approvato ed utilmente inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 10, non è soggetta a variazione in aumento.

(Costi ammissibili e cumulabilità)

- 1. I costi ammissibili, così come previsto dall'articolo 46 del Regolamento GBER, corrispondono a:
 - a) per la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera, ai costi supplementari sostenuti per la costruzione e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente rispetto ad una centrale di produzione tradizionale;
 - b) per la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, ai costi di investimento.
- 2. I costi, di cui al comma 1, sono relativi alle seguenti voci:
 - a) Terreni. Rientrano in questa categoria l'acquisto dei terreni non edificati, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale del progetto e comunque non oltre l'eventuale limite imposto dalla normativa vigente;
 - b) Opere murarie. Rientrano in questa categoria l'eventuale acquisto di fabbricati, le opere edili, strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;

- c) Lavori di scavo. Rientrano in questa categoria i lavori connessi agli scavi propedeutici per la posa in opera della rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- d) Impianti, macchinari ed attrezzature. Sono compresi in questa categoria i macchinari, gli impianti e le attrezzature, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e ad uso esclusivo dello stesso. Più specificatamente rientrano in questo ambito i costi di acquisto, installazione e/o realizzazione della nuova centrale di produzione di energia termica o di ammodernamento della stessa, delle stazioni di pompaggio in centrale, comprese quelle di rilancio della pressione lungo la rete, dei sistemi di accumulo termico, delle tubazioni della rete primaria e secondaria, dei sistemi di misurazione dell'energia e delle sottostazioni di scambio termico;
- e) Altri beni ad utilità pluriennale. Rientrano in questa categoria altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con l'operazione. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, rientrano le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e per la sicurezza, le spese per espropri, acquisizione di diritti di superficie e di servitù, le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari.
- 3. I costi, per essere considerati ammissibili, fatta eccezione per quanto indicato al successivo comma 4, dovranno essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione incentivazione ed entro il 31 marzo 2026.
- 4. Per la realizzazione delle proposte progettuali è ammesso l'utilizzo di materiali di scorta già presenti in magazzino alla data di presentazione della domanda di agevolazione. I relativi costi di acquisto non sono computabili ai fini della determinazione dei costi ammissibili e non sono rendicontabili per effetto di quanto previsto al precedente comma 3.
- 5. Ai fini della cumulabilità delle agevolazioni concesse con il presente avviso, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263.

(Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

- 1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente bando, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità e secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, la domanda di agevolazione corredata di tutti i dati, documenti e informazioni indicati nell'Allegato 1.
- 2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante i poteri di firma in capo al firmatario, qualora diverso dal rappresentante legale.
- 3. Le domande di incentivazione devono essere presentate tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE, accessibile dal sito istituzionale di quest'ultimo, dalle ore 10:00 del primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero della transizione ecologica secondo le indicazioni ivi previste, e fino alle ore 10:00 del settantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione.
- 4. Sul sito istituzionale del GSE, a far data dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito del Ministero della transizione ecologica, saranno disponibili le istruzioni per la presentazione delle domande di agevolazione.
- 5. Il MiTE DGIE può procedere, entro il 30 giugno 2023, con la pubblicazione di un ulteriore Avviso pubblico, qualora residuino ulteriori risorse a seguito delle seguenti casistiche:
 - a) nei casi in cui, a seguito della concessione dell'agevolazione e della sottoscrizione da parte dei soggetti richiedenti della nota di accettazione dell'agevolazione di cui all'Allegato 5, non risulti esaurita la dotazione finanziaria di cui all'articolo 3;

- b) nei casi di eventuali rimodulazioni o revoche delle agevolazioni disposte ai sensi dei successivi articoli 17 e 18.
- 6. Fermo restando le casistiche di cui al comma 5, lettere a) e b) ed in presenza di progetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 10, in luogo della pubblicazione di un ulteriore Avviso pubblico, il MiTE DGIE può procedere allo scorrimento delle medesime graduatorie, previa comunicazione pubblicata sul sito del Ministero. Restano fermi i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 11 e tutto quanto previsto dal presente Avviso pubblico.

(Modalità di valutazione e approvazione della domanda)

- 1. Il Ministero si avvale del supporto tecnico-operativo del GSE per l'istruttoria delle domande di agevolazione. L'istruttoria è svolta sulla base dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5 e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 6 e di quanto previsto dall'Allegato 2.
- 2. Nell'ambito del procedimento istruttorio, il GSE potrà richiedere integrazioni informative e documentali ritenute necessarie alla definizione dell'istanza. Le integrazioni informative e documentali eventualmente richieste dal GSE debbono essere prodotte, a cura del soggetto proponente, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di integrazioni da parte del GSE.
- 3. Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta o non idonea rispetto a quanto previsto dall'Allegato 1, anche a seguito delle eventuali richieste di integrazioni di cui al comma precedente, o qualora non sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 4 e 5, la domanda di agevolazione è irricevibile ed il GSE non procede alla successiva fase di valutazione tecnica.
- 4. Entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al comma 1 dell'articolo 9, il GSE conclude l'istruttoria tecnica e trasmette le risultanze delle stesse alla Commissione di cui al comma 5. Le risultanze dell'istruttoria contengono tutte le informazioni utili alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7.
- 5. Per la validazione dell'attività istruttoria condotta dal GSE e per la formulazione delle proposte di graduatorie di cui al comma 6, il Ministero, con decreto direttoriale della DG IE, nomina una Commissione di 5 membri, di cui 4 membri dell'Amministrazione, ivi compreso il presidente e un segretario, e 1 componenti tecnici.
- 6. La Commissione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica del GSE di cui al comma 3, valida l'attività istruttoria condotta dal GSE medesimo e trasmette alla DG IE le proposte di graduatorie, in linea con quanto previsto dal comma 6, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.
- 7. Con provvedimento del Direttore della DGIE, pubblicato sul sito istituzionale del MITE, sono approvate le proposte di graduatoria di cui al comma 5.
- 8. Sulla base della ripartizione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a) e b), sono definite due distinte graduatorie, formate ciascuna in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito per ogni proposta progettuale. Le graduatorie riportano la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile. In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale l'ordine cronologico delle domande (fa fede la data e l'orario di accesso alla piattaforma di cui all'articolo 9). Le graduatorie riportano altresì l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.

9. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 3. Qualora in una delle due distinte graduatorie di cui al precedente comma 4 residuino le risorse così come definite all'articolo 3, comma 2 lettere a) e b), le stesse sono automaticamente assegnate all'altra graduatoria, procedendo con lo scorrimento. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultimo progetto, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile, fatta salva la facoltà del proponente di rinunciare al finanziamento parziale.

Articolo 11

(Modalità di gestione degli interventi)

- 1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 10, pena la mancata concessione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario, provvede:
 - a) al pagamento del contributo di cui all'articolo 19, comma 3;
 - b) a compilare e sottoscrivere, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9, l'atto di impegno (Allegato 5 al presente Avviso) debitamente compilato e sottoscritto, che prevede, tra l'altro, gli obblighi e gli adempimenti in capo al soggetto beneficiario, in conformità a quanto previsto dal presente Avviso, e l'indicazione del CUP nel caso si tratti di beneficiari tenuti a provvedere all'apertura del CUP ai sensi della normativa vigente.
- 2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 10 e comunque entro la data prevista per il conseguimento della milestone M2C3-9, per ciascun beneficiario che abbia provveduto ad adempire a quanto previsto dal comma 1:
 - a) il MiTE DGIE, anche tramite il GSE, provvede all'attribuzione del codice CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'attribuzione del codice CUP può essere effettuata anche prima della pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 10;
 - b) il MiTE DGIE provvede alla trasmissione al soggetto proponente del provvedimento di ammissione a finanziamento con l'indicazione dell'importo ammesso, dell'agevolazione concessa e del codice CUP.
- 3. Successivamente al provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al comma 2, il MiTE DGIE, anche tramite il GSE, provvede:
 - a) nei casi di richiesta dell'anticipo di cui all'articolo 14, comma 2, a richiedere ai soggetti proponenti la presentazione, per l'intero importo dell'anticipo, della garanzia fideiussoria prevista dal medesimo articolo 14;
 - b) alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti.

Articolo 12

(Obblighi del Soggetto beneficiario)

- 1. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni concesse a valere sul presente avviso, è tenuto a:
 - a) concludere gli interventi entro e non oltre il 31 marzo 2026;

- b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo
 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- d) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- f) nel caso di soggetti di cui all'articolo 4, commi 3 e qualora il capofila dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5 sia un Comune, effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso all'agevolazione a valere sul PNRR. Nel caso di soggetti proponenti diversi da quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e qualora il capofila dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5 sia diverso da un Comune, effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- g) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 14 ed in coerenza con il Si.Ge.Co. del MiTE e con le indicazioni del MEF-RGS-Servizio centrale PNRR;
- h) presentare la rendicontazione che comprova il raggiungimento del contributo atteso associato ai risparmi di energia primaria non rinnovabile (target M2C3-10), in coerenza con il Si.Ge.Co. del MiTE, entro il termine del 31 marzo 2026;
- i) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al GSE;
- j) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- k) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto per il conseguimento di *milestone* e *target* associati al progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021,

- n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- n) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- o) rispettare l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, per la quota parte relativa al proprio progetto e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero il GSE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;
- r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e
 monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i
 controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri
 organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti
 responsabili dell'attuazione degli interventi;
- s) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;
- t) mantenere l'impegno alla presentazione al GSE, entro l'anno solare successivo alla data di fine lavori del progetto, della richiesta di qualifica del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento come efficiente, secondo le modalità previste dalle linee guida di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 199/2021;
- u) mantenere l'impegno a conseguire e mantenere, in esito all'avvenuta realizzazione della proposta progettuale, un assetto di funzionamento a regime come sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, per un periodo almeno pari a quello oggetto di verifica di cui all'articolo 18:

- v) sottoscrivere, laddove necessario, il contratto di fornitura o cessione dell'energia previsto dall'articolo 4;
- w) trasmettere la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 14, comma 9;
- x) corrispondere al GSE il corrispettivo di cui all'articolo 19, comma 3.

(Compiti del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A)

- 1. Il GSE, oltre alle attività di cui agli articoli 9, 10 e 11, è tenuto a:
 - a) supportare il Ministero nelle attività di gestione e di monitoraggio dell'intervento oggetto del presente Avviso, garantendo il trasferimento verso il sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS) dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento forniti dai Soggetti attuatori esterni:
 - b) supportare il Ministero nell'attività di rendicontazione e di controllo, con riferimento alle spese sostenute (o costi esposti maturati nel caso di ricorso alle OCS) dai Soggetti attuatori ed all'avanzamento degli indicatori di progetto associati a *milestone* e *target*;
 - c) garantire la congruenza dei dati, degli strumenti e dei documenti caricati a sistema dai Soggetti beneficiari di cui alle lettere a) e b) con il tracciato informativo di ReGiS, in coerenza con il Protocollo unico di colloquio, Allegato II della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 27 del 21 giugno 2022;
 - d) individuare, anche in base alle segnalazioni effettuate dai Soggetti beneficiari dei contributi e sulla base delle attività di cui alla lettera b), eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento. A tal fine, il GSE, con cadenza semestrale, aggiorna il MiTE DGIE riguardo lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti anche in relazione alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, delle somme riconosciute a titolo di agevolazione, nonché delle eventuali rimodulazioni o revoche delle agevolazioni disposte ai sensi dei successivi articoli 17 e 18;
 - e) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi nei tempi e nei modi previsti nella convenzione;
 - f) coadiuvare il Ministero nelle attività di verifica del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
 - g) assicurare la conservazione della documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- h) supportare il Ministero per l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP), nonché verificare il rispetto dell'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alle proposte progettuali ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- i) segnalare all'Amministrazione centrale titolare di intervento eventuali violazioni, di cui venisse a conoscenza in ragione delle attività svolte, degli obblighi connessi alla realizzazione delle attività progettuali rispetto ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- j) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento, di cui venisse a conoscenza in ragione delle attività svolte;
- k) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, alle richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- m) rendere tempestivamente disponibili informazioni o chiarimenti in merito al presente Avviso ai soggetti interessati mediante definizione di appositi canali di comunicazione nell'ambito delle modalità di presentazione delle domande nonché, eventualmente, sui siti internet di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

(Modalità di erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)

- 1. L'agevolazione è erogata dal Ministero a fronte della presentazione di un'apposita richiesta del beneficiario presentata tramite la piattaforma di cui all'articolo 9, accompagnata dalla relativa rendicontazione delle spese corredata di tutta la documentazione necessaria, così come indicata in dettaglio nelle linee guida di cui al successivo comma 5.
- 2. A seguito della ricezione del provvedimento di ammissione all'agevolazione i soggetti beneficiari possono richiedere al Ministero, tramite la piattaforma di cui all'articolo 9, l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa per ciascun progetto ammesso a contributo.
- 3. L'erogazione della prima quota di contributo, compresa l'eventuale anticipazione di cui al comma precedente, dovrà essere garantita per un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 marzo 2028, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del MiTE Dipartimento Energia Direzione Generale Inventivi Energia da istituto di credito o impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. La quota di

- agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.
- 4. Il Ministero procede all'erogazione dell'agevolazione, compreso l'eventuale anticipo, sulla base della documentazione presentata dal soggetto beneficiario secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui al comma 5, a seguito della presentazione della domanda di erogazione.
- 5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Avviso, il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale le linea guida contenenti le indicazioni e le prescrizioni per la rendicontazione delle spese e per il monitoraggio della misura di cui al comma 9.
- 6. Le linee guida di cui al precedente comma 5 devono prevedere che i soggetti beneficiari possano richiedere l'erogazione di almeno una quota intermedia pari al 50% del contributo concesso, inclusa l'eventuale anticipazione di cui al comma 2. Le linee guida riportano inoltre la documentazione necessaria per la verifica della corretta realizzazione del progetto, per consentire il monitoraggio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera k) ed il rispetto degli obblighi in capo al soggetto beneficiario, ivi incluso la verifica dei risparmi di energia non rinnovabile associati al progetto, della fine dei lavori entro la data del 31 marzo 2026, del rispetto del principio DNSH, della rispondenza del sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e, ove applicabile, della rispondenza dell'impianto di cogenerazione ai requisiti di cogenerazione ad alto rendimento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011.
- 7. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, i beneficiari ricevono dal Ministero la quota di contributo concesso a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa. Tale termine si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
- 8. La rendicontazione finale, da presentare al Ministero per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9 entro il 30 marzo 2026, deve riguardare il complesso delle spese sostenute ed è accompagnata dalla documentazione di rendicontazione definita nelle linee guida di cui comma 5.
- 9. A partire dalla data di ammissione all'agevolazione, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i soggetti beneficiari sono tenuti all'invio al GSE di una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Le modifiche e variazioni del progetto intervenute in corso d'opera, diverse da quelle di cui all'articolo 16, devono essere comunicate al GSE nell'ambito della relazione.

(Modifiche dell'avviso)

- 1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso, disposte dal MITE DGIE, sono tempestivamente pubblicate sul sito web del Ministero della transizione ecologica e, tramite apposito link, sul sito del GSE. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti proponenti ad attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.
- 2. Nel caso in cui le modifiche e/o le integrazioni all'Avviso comportino la necessità di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni rispetto a quelli indicati nell'Allegato 1, con la pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo sono rese note le tempistiche per l'invio delle stesse da parte dei soggetti proponenti ed i tempi del procedimento istruttorio di cui all'articolo 10.

Articolo 16

(Modifiche e variazioni del progetto)

- 1. Il soggetto beneficiario che intenda apportare modifiche alla proposta progettuale che impattano sui tempi di realizzazione del progetto o sui risparmi di energia da esso generati, deve preliminarmente presentare formale richiesta al Ministero, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato, comprendente i medesimi elementi informativi e documentali indicati nell'Allegato 1, evidenziando nel dettaglio quali sono le differenze rispetto al progetto approvato.
- 2. La presentazione di proposte di modifica progettuale di cui al comma 1 è ammessa, pena l'irricevibilità, improrogabilmente entro la data del 31 dicembre 2025.
- 3. Il Ministero si avvale del supporto tecnico-operativo del GSE per la valutazione dell'ammissibilità e della legittimità delle modifiche di cui al comma 1, a seguito della ricezione di specifica domanda che tiene conto dei seguenti vincoli e condizioni:
 - a) non sono ammissibili proposte di modifica o di variazione di progetto che non consentano di rispettare il target di fine lavori delle proposte progettuali prevista dal PNRR entro il 31 marzo 2026;
 - b) non sono ammissibili modifiche sostanziali della tipologia e/o natura dell'intervento ammesso all'agevolazione;
 - c) il risparmio di energia primaria, determinato secondo il criterio di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto i), deve comunque garantire per la proposta progettuale oggetto di modifica, un punteggio superiore al 50% di quello originariamente previsto;
 - d) in nessun caso potrà essere incrementata l'entità dell'agevolazione concessa per la realizzazione della proposta progettuale;
 - e) in esito alle variazioni della proposta progettuale, l'insieme degli interventi deve comunque garantire il conseguimento di un punteggio almeno pari a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 10.
- 5. Ai fini della valutazione della domanda di modifica della proposta progettuale, il GSE può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di integrazioni.
- 6. Il GSE trasmette al Ministero la proposta di approvazione o il rigetto della domanda di modifica entro 90 giorni dalla ricezione della domanda medesima. Il Ministero provvede alla comunicazione dell'esito definitivo al soggetto beneficiario.
- 7. In esito all'accoglimento della richiesta di modifica e/o variazione della proposta progettuale trovano applicazione le disposizioni in materia di rimodulazione o revoca dell'agevolazione di cui agli articoli 17 e 18. Inoltre, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare al GSE l'effettiva implementazione della modifica.

Articolo 17

(Revoca dell'agevolazione o rinuncia)

- 1. Il MiTE DGIE, d'ufficio o su proposta del GSE, può disporre la revoca totale delle agevolazioni con comunicazione trasmessa anche per il tramite del GSE, nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui, successivamente all'ammissione all'agevolazione, vengano meno i requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o al progetto;

- b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;
- c) mancato rispetto degli impegni richiesti ed assunti dal soggetto proponente nell'ambito della proposta progettuale presentata per l'accesso all'agevolazione;
- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione dell'agevolazione;
- e) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni/doppio finanziamento;
- f) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di cui all'articolo 5, comma 6;
- g) impossibilità per il MiTE DGIE o per il GSE di effettuare controlli in loco e le verifiche documentali per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- h) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
- i) violazione del principio DNSH e, se previsto per l'investimento oggetto del presente Avviso, del *tagging* climatico;
- j) qualora il soggetto beneficiario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- k) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività del Progetto e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati.
- 2. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 3. Nei casi di mancata comunicazione delle modifiche o variazioni di cui all'articolo 16:
 - a) qualora dette modifiche non risultino organiche e funzionali agli obiettivi attesi, ovvero non garantiscano il risparmio di energia primaria minimo di cui all'articolo 18, comma 2, è disposta la revoca totale;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e le penalizzazioni previste dall'articolo 18 per il parziale conseguimento dei risultati attesi si applicano in misura doppia.
- 4. Nei due anni successivi alla data del fine lavori del progetto realizzato, resta ferma la facoltà del Ministero di effettuare controlli e ispezioni di carattere specifico sui singoli interventi agevolati, anche avvalendosi di soggetti terzi, al fine di accertare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, nonché la corretta realizzazione degli interventi ed il loro mantenimento in efficienza e in esercizio.
- 5. Il Soggetto Beneficiario ha la facoltà di rinunciare all'agevolazione in ogni momento tramite comunicazione da effettuare al Ministero, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9. Tale richiesta comporta la restituzione di tutto quanto percepito dal Soggetto Beneficiario fino alla data di trasmissione della rinuncia.

(Rimodulazione dell'agevolazione nei casi di parziale conseguimento dei risultati attesi e di mancato rispetto delle tempistiche di fine lavori)

- 1. Nei casi di modifiche e variazioni di progetto intervenute in corso d'opera e approvate ai sensi dell'articolo 16, il Ministero, con il supporto del GSE, procede ad una nuova quantificazione dell'entità del risparmio di energia primaria secondo il criterio di valutazione a.1) di cui all'articolo 6.
- 2. Qualora, in esito alla nuova quantificazione di cui al comma 1 è determinato un risparmio di energia primaria inferiore rispetto a quello calcolato per la proposta progettuale approvata e utilmente inserita nelle graduatorie di cui all'articolo 10, ma comunque non inferiore al valore minimo del 50% di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), punto i), il Ministero, a conclusione del procedimento istruttorio sulla rendicontazione delle spese di cui all'articolo 14, provvede a rideterminare l'agevolazione spettante applicando una riduzione percentuale dell'incentivo pari alla riduzione dei risparmi riscontrata. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla rendicontazione delle spese successivamente al fine lavori degli interventi realizzati.
- 3. Per tutte le proposte progettuali approvate e ammesse in posizione utile nelle graduatorie ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il Ministero con il supporto del GSE, secondo quanto previsto dall'articolo 13, procede alla verifica formale delle spese sostenute, del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori e dell'avanzamento fisico dei progetti in termini di chilometri di rete realizzata e potenza della centrale installata.
- 4. Qualora in esito alla verifica di cui al comma 3 si evidenzino ritardi nel fine lavori degli interventi imputabili al beneficiario e superiori a 6 mesi rispetto al cronoprogramma trasmesso in sede di proposta progettuale, l'agevolazione spettante è rimodulata mediante applicazione di una riduzione dell'1% della stessa. La riduzione percentuale è applicata a decorrere dall'inizio del 7° mese di ritardo e per ogni mese di ritardo compiuto successivo, fermo restando la revoca dall'agevolazione stabilita dall'articolo 17 comma 1 in caso di superamento della data ultima per il fine lavori dell'intero progetto di cui all'articolo 5, comma 6.
- 5. Nel caso in cui, per i due anni successivi alla data del fine lavori del progetto realizzato, il sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento non consegua per almeno una delle due annualità la qualifica di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 199/2021 e, ove previsto, gli impianti di cogenerazione non conseguano per almeno una delle due annualità il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento, l'agevolazione già riconosciuta è rimodulata mediante applicazione di una riduzione del 10% della stessa. La quota di agevolazione non dovuta ed eventualmente già erogata sarà oggetto di richiesta di restituzione da parte del MiTE DGIE, anche per il tramite del GSE, a valere sulla fideiussione di cui all'articolo 14, comma 3.

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica; dell'avvenuta pubblicazione viene data pubblicità tramite comunicato sulla GURI.
- 2. Con i provvedimenti di concessione dell'agevolazione adottati a valere sul presente Avviso pubblico sono assolti gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento GBER e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.
- 3. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263, per le istanze di accesso collocate in posizione utile nelle graduatorie ed ammesse all'agevolazione, è dovuto al GSE un contributo-spese a copertura dei costi di gestione dell'istanza secondo quanto comunicato sul sito istituzionale del Ministero e del GSE. Il contributo-spese nella misura è in ogni caso dovuto, anche nei casi di rinuncia all'agevolazione comunicata successivamente alla sottoscrizione dell'atto di accettazione dell'agevolazione/impegno (Allegato 5), di modifica della

- proposta progettuale nonché nei casi di revoca o di rimodulazione dell'agevolazione disposta ai sensi degli articoli 17 e 18.
- 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
- 5. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richieste unicamente per il tramite del Portale di Supporto accessibile dal sito istituzionale del GSE, selezionando la voce Misure PNRR Teleriscaldamento.
- 6. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente pro tempore della Divisione IV della DGIE del Ministero. Eventuali comunicazioni possono essere trasmesse al seguente indirizzo email IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C3, Investimento 3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento".
- 7. Gli Allegato 1, 2, 3, 4, e 5, nonché le Appendici A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.

Allegato 1 - Documentazione da trasmettere per la presentazione dei progetti

- 1. Relazione tecnica di progetto, di cui all'Appendice A. Tale relazione deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - Descrizione generale dell'intervento proposto con indicazione del contributo fornito al raggiungimento dei target della Misura PNRR in termini di km di rete, potenza installata e risparmio di energia primaria da fonte fossile calcolato secondo quanto previsto all'Allegato 2:
 - ii. Descrizione della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera con riferimento a tutti gli impianti di produzione presenti nel sistema nella situazione ex ante ed ex post. In particolare, dovranno essere fornite informazioni su:
 - sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto;
 - le unità di produzione del calore che alimentano il sistema, specificando per ciascuna di esse: tipologia, tipo di alimentazione, potenza delle sottostazioni di scambio centrale-rete, potenza nominale elettrica e frigorifera, rendimenti di generazione, gli eventuali accumuli e i sistemi di pompaggio primari. Con riferimento alla situazione ex ante, fornire documenti comprovanti i dati dichiarati; qualora questi siano già stati trasmessi al GSE per altre finalità indicare i codici identificativi forniti.
 - iii. Descrizione delle caratteristiche della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. In particolare, dovranno essere fornite informazioni su:
 - estensione della rete primaria e secondaria, caratteristiche delle stazioni di pompaggio e del sistema di accumulo nella situazione ex ante ed ex post;
 - utenze e volumetria allacciata, facendo convenzionalmente riferimento al 2020 ovvero al 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020;
 - utenze e volumetria allacciate a regime;
 - perdite di rete nelle condizioni di funzionamento a regime.
 - iv. Descrizione del bilancio energetico del sistema di teleriscaldamento a regime e, nel caso di interventi di cui all'articolo 5 comma 1 lettere b) e c), facendo convenzionalmente riferimento al 2020, ovvero al 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, con evidenza dei criteri utilizzati per la determinazione delle grandezze fisiche e le eventuali ipotesi adottate. Il bilancio energetico comprende i consumi per vettore energetico di ciascuna delle unità che compongono la centrale di produzione, le tipologie di energia prodotta (termica, frigorifera, elettrica cogenerata) inclusi i diversi impieghi intermedi, tra cui l'immissione in rete TLR, l'utilizzo in gruppi frigoriferi ad assorbimento, altri usi diversi dal teleriscaldamento, le perdite di rete e l'energia termica e frigorifera erogata alle utenze, i consumi elettrici per i pompaggi e le energie erogate;
 - Valori di energia nelle condizioni di funzionamento a regime necessari per la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in funzione della tipologia di appartenenza.
 - vi. Qualora il progetto interessi la realizzazione o l'ammodernamento della centrale di produzione, per le sole unità di cogenerazione che ne fanno parte, fornire i valori di energia elettrica prodotta, calore utile cogenerato e energia di alimentazione nelle condizioni di funzionamento a regime.
- 2. Schema generale della centrale;

- 3. Planimetria semplificata contenente la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera, nonché la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, evidenziando gli elementi esistenti e di nuova realizzazione;
- 4. Relazione sulla gestione del progetto che descriva lo stato dell'arte della progettazione e il piano tecnico-economico per la realizzazione del progetto, di cui all'Appendice B. La relazione deve contenere i cronoprogrammi attuativi e finanziari nonché il quadro economico degli interventi relativi alla proposta progettuale.

Il quadro economico deve contenere le seguenti informazioni minime, con separata evidenza:

- > per gli investimenti sulle centrali di produzione di energia termica:
 - i costi di investimento preventivati per la realizzazione o ammodernamento della centrale ripartiti secondo le voci di costo indicate all'articolo 8 dell'Avviso, con il dettaglio delle principali voci che concorrono al totale: terreni, opere civili, impianti di produzione, accumuli, etc.;
- > per gli investimenti sulla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento:
 - i. i costi di investimento preventivati per la realizzazione o l'estensione della rete ripartiti secondo le voci di costo indicate all'articolo 8 dell'Avviso, con il dettaglio delle principali voci che concorrono al totale: tubazioni, opere di scavo, sistemi di pompaggio lungo la rete, sottostazioni di scambio, accumuli, etc.;
 - ii. l'elenco delle fonti di finanziamento, con indicazione di eventuali altri contributi pubblici e dell'entità delle quote di capitale proprio e di debito che si prevede di impiegare per gli investimenti complessivamente necessari alla realizzazione o estensione della rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento;
 - iii. il tasso prevedibilmente applicato al capitale di debito necessario e richiesto per gli investimenti nell'attività di distribuzione del calore tramite la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento.
- 5. Relazione sugli scenari di esercizio, di cui all'Appendice C, con informazioni sintetiche sui seguenti aspetti:
 - lo scenario di allaccio alla rete esplicitato in termici di potenze delle sottostazioni, volumetrie e di energia termica e frigorifera che si prevede di erogare alle utenze finali dell'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei 20 anni di esercizio seguenti al fine lavori dell'intervento;
 - ii. il dettaglio dei ricavi annuali prevedibilmente ottenibili nei 20 anni di esercizio seguenti al fine lavori derivanti da eventuali forme di incentivazione in conto esercizio per la sola rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento e da eventuali altre entrate.

La relazione deve contenere una breve descrizione di metodi, criteri e ipotesi utilizzati per la determinazione delle grandezze.

- 6. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, redatta secondo il format di cui in allegato 3;
- 7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai contributi percepiti o percepibili nel corso della vita utile del progetto, ulteriori rispetto alla misura PNRR, per il medesimo progetto e/o per parti del medesimo progetto;
- 8. Visura camerale storica non antecedente 6 mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza;
- 9. Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta secondo lo schema riportato in Allegato 4 all'Avviso;

- 10. Autodichiarazione relativa all'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH. Qualora in possesso del soggetto proponente, la dichiarazione viene corredata dai documenti che consentono la verifica formale del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi ex-ante contenuti nelle schede tecniche n. 5 "Interventi edili e cantieristica generica" e n. 21 "Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento Regime 1" della Circolare MEF n.32/2021;
- 11. File excel reso disponibile dal GSE, debitamente compilato in conformità a quanto riportato nelle relazioni;
- 12. Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.
- 13. Per le reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti alla data di presentazione dell'istanza, documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di inserimento della rete nell" *Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e teleraffrescamento*" ai sensi di quanto previsto dalla delibera ARERA 574/2018/R/tlr.
- 14. Documentazione necessaria ai fini della verifica antimafia secondo la normativa vigente (nel caso di presentazione della richiesta da parte di una ATI/RTI, la documentazione deve essere trasmessa da tutti i componenti dell'ATI/RTI).
- 15. Autodichiarazione contenente le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 16. Ulteriore eventuale documentazione, ove ricorra il caso:
 - i. nel caso di presentazione dell'istanza di accesso e della proposta progettuale da parte di RTI o ATI, copia dell'atto costitutivo e mandato collettivo speciale con rappresentanza redatto secondo i termini di cui all'articolo 4, comma 5 dell'Avviso pubblico;
 - ii. nel caso in cui il soggetto proponente o beneficiario si connoti come soggetto gestore della rete di teleriscaldamento, copia del contratto per la gestione della rete stipulato con il soggetto proprietario della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento e, qualora la disponibilità della centrale di produzione di energia termica/frigorifera non sia compresa nel contratto di gestione, copia dell'accordo con il soggetto/i proprietari delle centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera comprovante l'impegno a stipulare successivamente il relativo contratto;
 - iii. nel caso in cui il soggetto proponente si connoti come soggetto proprietario della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera e sia diverso dal soggetto che gestisce la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, copia dell'accordo con il soggetto gestore della rete che dimostri la cessione dell'energia termica e/o frigorifera alla rete di quest'ultimo;
 - iv. dichiarazione di non recuperabilità IVA, rilasciata nel caso dei Comuni dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune in forma sostitutiva di atto notorio, in cui venga esplicitato che gli importi indicati nell'istanza sono stati riportati al lordo dell'IVA, che rappresenta un costo non recuperabile ai sensi della vigente disciplina fiscale a cui è soggetto. La dichiarazione deve essere accompagnata da una tabella delle spese contenute nel quadro economico che evidenzi per ogni singola voce l'imponibile, l'importo dell'IVA e la relativa aliquota.

Allegato 2 - Modalità di valutazione dei progetti, determinazione dei costi ammissibili e attribuzione dei punteggi di valutazione

A. Criteri generali di valutazione

Per la valutazione delle proposte progettuali e l'attribuzione dei punteggi utili alla formazione delle graduatorie ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, sono stabiliti i criteri generali di seguito esposti, correlati all'apporto che i progetti approvati potranno comportare rispetto all'attuazione degli investimenti previsti nel PNRR.

In particolare, i criteri di valutazione adottati si ispirano a principi generali finalizzati a supportare e/o verificare, in relazione alle proposte progettuali approvate:

- l'efficacia dell'operazione, intesa come verifica della capacità del progetto di contribuire al raggiungimento del/i target assegnato/i alla misura di riferimento nei tempi indicati dal cronogramma di intervento e comunque in coerenza con il cronoprogramma attuativo della misura;
- l'efficienza del progetto, intesa come grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse e comunque nel rispetto dei costi medi per interventi analoghi;
- l'utilità del progetto, intesa a verificare la convenienza per la "comunità" di riferimento; ovvero misurare quanto gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente ai bisogni socioeconomici, ambientali e culturali del contesto di riferimento;
- la sostenibilità/durabilità del progetto, ossia la capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione e attuazione.

E' importate evidenziare che, fermo restando i principi generali a cui si ispirano i criteri di valutazione sopra esposti, è stabilito l'obbligo di conseguimento di target e milestone degli obiettivi finanziari correlati alla realizzazione degli interventi contenuti nelle proposte progettuali, nei tempi previsti dai cronoprogrammi presentati, che devono essere opportunamente coordinati con le tempistiche di attuazione dettate dal PNRR, che nei loro limiti massimi sono stabilite come inderogabili.

Rispetto a tali assunti, sono quindi state previste clausole di riduzione o di revoca delle agevolazioni riconosciute in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato, l'avviso per l'assegnazione delle agevolazioni in favore dello sviluppo di reti di teleriscaldamento efficiente, prevede specifiche disposizioni in materia di possibilità o divieto di cumulo delle agevolazioni con altre misure di incentivazione e finanziamento a valere sui medesimi costi a carico di altri programmi dell'Unione Europea o del bilancio dello Stato, nonché disposizioni finalizzate alla verifica dell'intensità massima di aiuto ammissibile.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".

B. Criteri specifici di valutazione

1. Risparmio di energia primaria non rinnovabile

a) Algoritmo di calcolo:

$$\begin{split} RISP_{no\,FER} &= \left[F_{TLR\,2020\,no\,FER} - F_{TLR\,reg\,no\,FER} \cdot \frac{V_{2020}}{V_{reg}} \right. \\ &\left. + \left(\frac{H_{\,e\,TLR}}{\eta_{H\,rif}} + \frac{C_{\,e\,TLR}}{SEER_{rif}} \cdot FP_{ele\,NR} \right. \\ &\left. + \frac{E_{el\,TLR}}{\eta_{E\,rif}} - F_{TLR\,reg\,no\,FER} \right) \cdot \left(1 - \frac{V_{2020}}{V_{reg}} \right) \right] \\ & \cdot 0.086 \end{split}$$

Dove:

- $RISP_{no\ FER}$: risparmi energia primaria non rinnovabile previsti dal progetto a regime [tep/anno]
- H_{eTLR} : energia termica che si prevede di erogare alle utenze finali dall'intero sistema di teleriscaldamento a regime [MWh]
- *C_{e TLR}*: energia frigorifera che si prevede di erogare alle utenze finali dall'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento a regime [MWh]
- $E_{el\ TLR}$: energia elettrica lorda prodotta in cogenerazione, dalle unità di cogenerazione, per la sola quota parte associata alla produzione termica e frigorifera che si prevede di immettere nell'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento a regime [MWh]
- $\eta_{H\,rif}$: rendimento termico di riferimento posto pari al 90%
- η_{Erif} : rendimento elettrico di riferimento posto pari al 46%
- SEER_{rif}: Energy Efficiency Ratio di riferimento posto pari a 3,4
- $FP_{ele\ NR}$: fattore di conversione dei consumi di energia elettrica in consumi di energia primaria non rinnovabile a regime, posto pari a 1,0
- V₂₀₂₀: volumetria allacciata ex ante il progetto. Si considera come anno di riferimento la volumetria allacciata nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, ottenuta sommando la volumetria riscaldata a quella raffrescata. In caso siano presenti impieghi di calore di processo, a tali impieghi deve essere associata una volumetria convenzionale, ottenuta moltiplicando l'energia erogata per usi di processo per il fabbisogno specifico (in kWh/mc) delle utenze civili della rete osservato nel 2020 [mc], ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020
- V_{reg}: volumetria delle utenze finali che si prevede di allacciare dall'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento a regime, ottenuta sommando la volumetria riscaldata a quella raffrescata. In caso siano presenti impieghi di calore di processo, a tali impieghi deve essere associata una volumetria convenzionale, ottenuta moltiplicando l'energia erogata per usi di processo per il fabbisogno specifico (in kWh/mc) delle utenze civili della rete osservato nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020 [mc]
- $F_{TLR\ 2020\ no\ FER}$, $F_{TLR\ reg\ no\ FER}$: consumi di energia primaria non rinnovabile nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, ed attesi a regime attribuibili alla produzione termica e frigorifera immessa nella rete e all'energia elettrica prodotta in cogenerazione [MWh]

Calcolati mediante la seguente:

$$F_{TLR\;ea\;no\;FER} = \sum_{i}^{no} CF_{2020\;i} \cdot FP_{NR\;2020\;i}$$
$$F_{TLR\;reg\;no\;FER} = \sum_{i}^{no} CF_{reg\;i} \cdot FP_{NR\;reg\;i}$$

Dove:

- o $CF_{2020\,i}$, $CF_{reg\,i}$: consumi finali per fonte nel 2020 ($CF_{2020\,i}$), ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, ed attesi a regime ($CF_{reg\,i}$) della centrale termica di teleriscalmento e consumi elettrici per i sistemi di pompaggio [MWh]. Nel caso di impianti di cogenerazione si considera l'energia del combustibile che le unità di cogenerazione hanno consumato durante l'anno per produrre in cogenerazione, limitatamente alla parte associata all'immissione nella rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
- o $FP_{2020 NR i}$, $FP_{reg NR i}$: fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile nel 2020 $(FP_{2020 NR i})$, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, e a regime $(FP_{reg NR i})$ da valorizzare sulla base della seguente tabella:

Fonti consumi finali	$FP_{2020 NR i}$	$FP_{reg\ NR\ i}$
Fossili (gas naturale, solidi, petroliferi)	1	1
Calore di recupero diretto da processi industriali (escluso per il tramite di CHP, PdC)	0	0
Elettricità	1,5	1
Rifiuti	0,5	0,5
Rinnovabili (solare, geotermico, Calore ambiente, bioenergie escl rif.)	0	0

b) range per attribuzione del punteggio:

$RISP_{no\ FER}$	Punteggio
Fino a 500 tep/anno	5 punti
Da 501 tep/anno a 1000 tep/anno	10 punti
Da 1001 tep/anno a 1500 tep/anno	15 punti
Da 1501 tep/anno a 2000 tep/anno	20 punti
Da 2001 tep/anno	25 punti

2. Recupero di calore di scarto e rinnovabili termiche

a) Algoritmo di calcolo:

$$\begin{split} H_{TLR\,FER} &= \frac{H_{eq\,FER\,reg}}{H_{u\,TLR\,reg} + \,C_{imm\,comp\,reg}} \cdot \left(1 - \frac{V_{2020}}{V_{reg}}\right) \\ &\quad + \left(\frac{H_{eq\,FER\,reg}}{H_{u\,TLR\,reg} + \,C_{imm\,comp\,reg}} - \frac{H_{eq\,FER\,2020}}{H_{u\,TLR\,2020} + \,C_{imm\,comp\,2020}}\right) \cdot \left(\frac{V_{2020}}{V_{reg}}\right) \end{split}$$

Dove:

- $H_{TLR\ FER}$: quota di energia termica immessa nel sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento da recupero calore di scarto o da rinnovabili termiche [%]
- $H_{eq\ FER\ reg}$: energia termica che si prevede di immettere da recupero di calore di scarto e da impianti alimentati a fonti rinnovabile a regime, calcolata mediante la seguente

$$H_{eq\;FER\;reg\;i} = \sum H_{u\;TLR\;reg\;i} \cdot F_{eq\;FER\;reg\;i} + C_{imm\;comp\;reg\;i} \cdot F_{eq\;FER\;reg\;i}$$

- $H_{eq\ FER\ 2020}$: energia termica immessa da recupero di calore di scarto e da impianti alimentati a fonti rinnovabile nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, calcolata mediante la seguente

$$H_{eq\;FER\;2020} = \sum H_{u\;TLR\;2020\;i} \cdot F_{eq\;FER\;2020\;i} \, + C_{imm\;comp\;2020\;i} \cdot F_{eq\;FER\;2020\;i}$$

- $H_{u\,TLR\,reg\,i}$: Energia termica che si prevede di produrre per l'intero sistema di teleriscaldamento a regime per tecnologia i pari alla somma dell'energia termica immessa $(H_{imm\,TLR\,reg})$ e l'energia termica prodotta per l'alimentazione dei gruppi frigo ad assorbimento $(H_{GFA\,reg})$ per tecnologia a regime
- H_{u TLR 2020 i}: Energia termica prodotta per l'intero sistema di teleriscaldamento nel 2020 per tecnologia i, pari alla somma dell'energia termica immessa (H_{imm TLR 2020}) e l'energia termica , ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, prodotta per l'alimentazione dei gruppi frigo ad assorbimento (H_{GFA 2020}) per tecnologia al 2020, ovvero al 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020
- C_{imm comp reg i}: Energia frigorifera che si prevede di immettere nell'intero sistema di teleraffrescamento a regime per tecnologia i da sole pompe di calore a compressione ovvero non contabilizzando eventuali contributi di pompe di calore ad assorbimento
- C_{imm comp 2020 i}: Energia frigorifera immessa nell'intero sistema di teleraffrescamento nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, per tecnologia i da sole pompe di calore a compressione ovvero non contabilizzando eventuali contributi di pompe di calore ad assorbimento
- F_{eq FER 2020 i}, F_{eq FER reg i}: fattori di conversione in energia termica equivalente a rinnovabile nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, e a regime da valorizzare secondo la seguente tabella

	Tecnologia	$F_{eq\ FER\ 2020\ i}$	F _{eq FER reg i}
	Termoelettrici CHP fossili	0	0
	Boiler fossili	0	0
	Geotermia usi diretti	1	1
	Solare	1	1
Energia termica immessa	Recupero calore di scarto diretto da processo	1	1
	industriale (senza CHP e senza PdC)		
	Termoelettrici e boiler alimentati a bioenergie diverse	1	1
	da rifiuti		
	Termoelettrici CHP Rifiuti	0,5	0,5
	Pompe di calore a compressione (aerotermiche,	(SCOP ₂₀₂₀ -	(SCOP _{reg} -
	idrotermiche, geotermiche, con recupero calore di	$0,6)/SCOP_{2020}$	0,45)/SCOP _{reg}
	scarto)		
Energia	Pompe di calore a compressione (aerotermiche,	(SEER ₂₀₂₀ -	(SEER _{reg} -
frigorifera	idrotermiche, geotermiche, con recupero calore di	$0,6)/SEER_{2020}$	0,45)/SEER _{reg}
immessa	scarto)		

- $H_{u\,TLR\,2020}$, $H_{u\,TLR\,reg}$: Energia termica totale prodotta per l'intero sistema di teleriscaldamento pari alla somma dell'energia termica immessa e l'energia termica prodotta per l'alimentazione dei gruppi frigo ad assorbimento per tecnologia nel 2020 ($H_{u\,TLR\,2020}$), ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, e attesa a reggime ($H_{u\,TLR\,reg}$)

- $C_{imm\ 2020}$, $C_{imm\ reg}$: Energia frigorifera che si prevede di immettere nell'intero sistema di teleraffrescamento da sole pompe di calore a compressione ovvero non contabilizzando eventuali contributi di pompe di calore ad assorbimento nel 2020 ($C_{imm\ 2020}$), ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020, e attesa a regime ($C_{imm\ reg}$)
- V_{2020} : Volumetria allacciata ex ante il progetto, ottenuta sommando la volumetria riscaldata a quella raffrescata. Si considera come anno di riferimento la volumetria allacciata nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020
- V_{reg}: Volumetria delle utenze finali che si prevede di allacciare dall'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento a regime, ottenuta sommando la volumetria riscaldata a quella raffrescata.
- b) range per attribuzione del punteggio:

$H_{TLR\;FER}$	Punteggio
Fino a 10%	5 punti
Dall'11% al 20%	10 punti
Dal 21% al 40%	15 punti
Dal 41% al 75%	20 punti
Dal 76%	25 punti

3. Rapporto costi-benefici

a) Algoritmo di calcolo:

$$ICB = \frac{\sum I_{capex} + \sum \frac{I_{opex}}{(1+r)^n}}{RISP_{no, FFR}}$$

Dove:

- *ICB*: Indicatore Costi Benefici calcolato tramite il rapporto tra incentivi erogati nella vita utile degli investimenti e risparmi non rinnovabili annui [€/(tep/anno)]
- I_{capex} : Importo totale degli incentivi in conto capitale comprendente gli incentivi alla centrale (I_{cent}) e alla rete di teleriscaldmaento (I_{rete}) previsti all'articolo 7 ed eventuali altri incentivi in conto capitale cumulabili (I_{altri}) [\in]
- $I_{capex} = I_{cent} + I_{rete} + I_{altri}$
- *I*_{opex}: Importo totale incentivi previsti in conto esercizio comprendente una stima dei CB CAR riconoscibili ai nuovi impianti CHP ad alimentazione a prevalenza fossile:
- $I_{opex} = 0.5 \cdot P_{CB} \cdot H_{U CAR TLR fos} \cdot n_{CB}$
- *P_{CB}*: Prezzo convenzionale CB posto pari a 260 €/CB
- *H_{U CAR TLR fos*: energia termica utile prodotta da impianti CAR ad alimentazione a prevalenza fossile per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento a regime. L'energia termica utile è calcolata come somma dell'energia termica cogenerata che si prevede di immettere nella rete di teleriscaldamento e l'eventualmente calore da CAR per alimentare gruppi frigoriferi ad assorbimento collocati in centrale [GWh]}

- n_{CB} : numero di CB, riconoscibili a normativa vigente, per i risparmi associati ad 1 GWh di energia termica cogenerata immessa da un impianto cogenerativo fossile convenzionale posto convenzionalmente pari a 105 CB/GWh
- r: tasso di sconto valorizzato mediante quanto descritto al 6.2
- n: anni vita utile
- c) range per attribuzione del punteggio:

ICB _{€/tepanno}	Punteggio
Da 15.001 €/(tep/anno)	0 punti
Da 10.001 €/(tep/anno)a 15.000 €/(tep/anno)	10 punti
Da 7.501 €/(tep/anno)a 10.000 €/(tep/anno)	15 punti
Da 5.001 €/(tep/anno) a 7.500 €/(tep/anno)	20 punti
Fino a 5.000 €/(tep/anno)	25 punti

4. Cantierabilità del progetto

La cantierabilità viene valutata in base alla data entro cui si prevede di effettuare il certificato o verbale di fine lavori del progetto.

Range per attribuzione del punteggio:

Data fine lavori intero progetto	Punteggio
Entro il 31 dicembre 2023	10 punti
Tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024	7 punti
Tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025	5 punti
Oltre il 31 dicembre 2025	3 punti

5. Premialità per il progetto

a) Algoritmo di calcolo:

$$Cp = Tlf + Ir$$

Dove:

- Cp: è il punteggio ottenuto per le caratteristiche progettuali
- *Tlf:* assume valore pari a 5 qualora l'intervento consenta a regime di immettere in rete almeno un 10% di energia frigorifera, prodotta in centrale, rispetto al totale dell'energia termica immessa nel sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento oggetto di intervento; altrimenti assume valore pari a zero. *Tlf* assume quindi valore 5 quando si verifica:

$$\frac{C_{imm\,TLR\,reg}}{C_{imm\,TLR\,reg} + H_{imm\,TLR\,reg}} \ge 10\%$$

- $H_{imm\,TLR\,reg}$: energia termica che si prevede di immettere nella rete di teleriscaldamento a regime
- $C_{imm\,TLR\,reg}$: energia frigorifera prodotta in centrale che si prevede di immettere nella rete di teleraffrescamento a regime

- *Ir* assume valore pari a 10 qualora almeno il 60% dell'investimento complessivo previsto per il progetto sia riferito a costi ammissibili riferibili alla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento.

C. Costi ammissibili ed entità dell'agevolazione

1. Centrali di produzione

a) I costi ammissibili per gli impianti di produzione sono determinati come segue:

$$C_{amm\ imp} = C_{inv\ imp} - C_{inv\ imp\ std}$$

$$C_{inv\,imp\,std} = C_{Pt\,std} \sum P_{Hi} + C_{Pc\,std} \sum P_{Ci}$$

Dove:

- C_{amm imp} costi ammissibili di investimento per l'istallazione o l'ammodernamento di impianti di produzione di energia termica e frigorifera fornita dalle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui all'articolo 8;
- $C_{inv\,imp}$: costo investimento per installare nuovi impianti o per il loro ammodernamento relativo alle voci di cui all'articolo 8;
- P_{Hi} : Potenza termica dello scambiatore centrale-rete «i» installata ex novo in centrale o ammodernata con il progetto;
- P_{Ci} : Potenza frigorifera nominale «i» installata ex novo o ammodernata con il progetto, in centrale o presso le utenze se alimentate dalla rete, al netto della potenza di impianti reversibili già contabilizzati in P_{Hi} ;
- C_{Pt std}: costo specifico impianto di produzione termica convenzionale assunto pari a 100 €/KWt;
- C_{Pc std}: costo specifico impianti di produzione frigorifera convenzionale assunto pari a 500 €/KWt;
- b) L'ammontare dell'agevolazione, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, è calcolata come segue:

$$I_{cent} = C_{amm\ imp} \cdot K_{impresa}$$

Dove:

- I_{cent}: è l'agevolazione riconosciuta per l'istallazione o l'ammodernamento di impianti di produzione di energia termica e frigorifera fornita dalle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui all'articolo 7;
- $K_{impresa}$: quota dei costi ammissibili sovvenzionabile in funzione della grandezza dell'impresa, pari a 65% per piccole imprese, 55% per medie imprese, o altrimenti 45%.

2. Reti di distribuzione

a) I costi ammissibili per la rete sono determinati come segue:

$$C_{amm \, rete} = C_{inv \, rete}$$

Dove:

- Camm rete: costo ammissibile per l'estensione della rete;
- *C_{inv rete}*: costo investimento per l'ampliamento della rete relativo alle voci di cui all'articolo 8;
- L'agevolazione, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, è determinata come segue:

$$I_{rete} = C_{amm \, rete} - \sum_{n=1}^{20} \frac{R_{v \, distr \, n} + R_{inc \, distr \, n} + R_{ar \, n} - C_{0\&M \, rete \, n} - C_{pump \, distr \, n}}{(1+r)^n}$$

- $R_{v \, distr \, n}$: ricavi annuali riconducibili alla remunerazione dei servizi di distribuzione del calore valorizzati attraverso la seguente:

$$R_{v \, distr \, n} = \left(H_{e \, TLR \, n} + C_{e \, TLR \, n}\right) \cdot \left(1 - \frac{V_{2020}}{V_n}\right) \cdot T_{v \, distr}$$

Dove

- o $H_{eTLR n}$: energia termica che si prevede di erogare alle utenze finali in ciascuno anno n dei 20 di vita utile considerati per il sistema di teleriscaldamento [MWh];
- o $C_{e\,TLR\,n}$: energia frigorifera che si prevede di erogare alle utenze finali in ciascuno anno n dei 20 di vita utile considerati per il sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento [MWh];
- o V_{2020} : volumetria allacciata ex ante il progetto, ottenuta sommando la volumetria riscaldata e quella raffrescata. Si considera come anno di riferimento la volumetria allacciata nel 2020, ovvero nel 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020;
- V_n : volumetria delle utenze finali che si prevede di allacciare dall'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento in ciascun anno n dei 20 di vita utile considerati per il sistema di teleriscaldamento, ottenuta sommando la volumetria riscaldata e quella raffrescata;
- T_{v distr}: componente della tariffa di vendita del calore per remunerare i costi di distribuzione valorizzata convenzionalmente a 30 €/MWh;
- $R_{inc\ distr\ n}$: ricavi annuali da incentivi connessi all'attività di distribuzione TLR, dichiarati dal proponente, nella vita utile dell'intervento;
- o $R_{ar\,n}$: altri ricavi connessi all'attività di distribuzione TLR, dichiarati dal proponente, nella vita utile dell'intervento;
- C_{O&M rete n}: costi operativi e di manutenzione per la rete di teleleriscaldamento esclusi quelli riconducibili alla centrale termica e le spese per i consumi energetici assunti costanti e pari a:

$$C_{O\&M\ rete\ n} = 1\% \cdot C_{amm\ rete}$$

 C_{pump distr n}: costi dei consumi elettrici da sistemi di pompaggio calcolati mediante la seguente:

$$C_{pump \ distr \ n} = (H_{imm \ TLR \ n} \cdot f_{pump \ H} + C_{imm \ TLR \ n} \cdot f_{pump \ C}) \cdot \left(1 - \frac{V_{2020}}{V_n}\right) \cdot T_{fe}$$

Dove:

o $H_{imm,TLR,n}$: energia termica immessa nella rete di teleriscaldamento nell'anno n;

- C_{imm TLR n}: energia frigorifera prodotta in centrale immessa nella rete di teleraffrescamento nell'anno n;
- o $f_{pump\ H}$: consumi elettrici di pompaggio per unità di energia termica immessa in rete [MWh_e/MWh_t];
- o $f_{pump\ C}$: consumi elettrici di pompaggio per unità di energia frigorifera immessa in rete [MWh_e/MWh_f];
- o T_{fe} : prezzo finale di approvvigionamento dell'elettricità per alimentare il sistema di pompaggio valorizzato convenzionalmente a 170 ϵ /MWh;
- o r: tasso di sconto valorizzato mediante la seguente:

$$r = \frac{E}{E+D} \cdot K_e + \frac{D}{E+D} \cdot (1-t) \cdot K_d$$

Dove:

- o K_e : tasso di rendimento del capitale proprio per l'attività di distribuzione posto pari al 6,0 %;
- o t: aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari pari al 24%;
- \circ K_d : tasso applicato al capitale di debito richiesto per gli investimenti nell'attività di distribuzione;
- o n: anni vita utile dell'investimento posta pari convenzionalmente a 20 anni;
- E: valore del capitale;
- D: valore del debito.

Gli indicatori ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. saranno calcolati sulla base dei dati raccolti attraverso opportuno file reso disponibile dal GSE unitamente alla emanazione delle modalità operative per la presentazione della domanda di agevolazione e dei format della documentazione da trasmettere.

Allegato 3 - Schema tipo di autodichiarazione





PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

MODELLO ESEMPLIFICATIVO DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

nato a			<u>,</u> il					,
CF,	in qualità	di	organo	titolare	del	potere	di	impegnare
l'Amministrazione/legale rappresentante di _								_, con sede
legale in Via/piazza				, n.		, ca	p.	,
tel,	posta		elettron	ica	ce	ertificata	l	(PEC)
			ai se	nsi degli	artt.	. 46 e	47 d	lel DPR n.
115/2000 a guindi concensuale della reconc	ncahilità di	ordin	ne ammii	nistrativo	civi	ile e ne	nale	in caso di
445/2000 e quindi consapevole delle respo	iisaoiiita ui	orun	ic diffiff	instruct v o	,	P-		

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1. che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea e nazionali, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- 2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- 3. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- 4. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente, ove applicabili, ai principi della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- 5. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- 6. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- 7. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- 8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone e target* associati;
- 9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo dell'agevolazione a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;

- 10. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di agevolazione e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- 11. di essere in possesso [o di non essere in possesso] alla data di presentazione dell'istanza, dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per l'ottenimento della qualifica del sistema di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento efficiente;
- 12. di non aver presentato distinte proposte progettuali per diverse tipologie di intervento tra quelle individuate all'articolo 5, comma 1 dell'Avviso, in ultimo riconducibili allo stesso sistema di teleriscaldamento.

□ [nel caso di Impresa]

- 1. di essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
- 2. di essere qualificata [indicare tipologia pertinente tra "piccola" oppure "media"] impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) dell'Avviso pubblico;
- 3. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 4. di non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 5. di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- 6. di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero della Transizione Ecologica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Soggetto proponente o beneficiario;
- 7. di non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 8. di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- 9. di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

☐ [nel caso di Comuni]

10. di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

11.	di non trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
	[nel caso di ATI/RTI]
12.	di essere la società capofila della ATI/RTI in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula della convenzione.
	[nel caso di soggetto proponente esercente la gestione della rete di TLR]
	di avere nella propria disponibilità la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento in forza del seguente atto, di gestire e sostenere le spese di esercizio della stessa rete; [nel solo caso di soggetto esercente la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamaento diverso dal soggetto gestore della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera] di aver sottoscritto con la società
	[nel caso di soggetto proponente proprietario della centrale di produzione di energia diverso dal soggetto che gestisce la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamaento]
15.	di aver sottoscritto con la società
Si alleg	ga copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (articolo 38 del D.P.R. 445/2000 e i).
Luogo	o e data Nominativo e firma

Allegato 4 - Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta





1. Oggetto del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Finalità del trattamento

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

Conferimento dati nell'ambito delle iniziative PNRR

In ottemperanza alle disposizioni previste nel Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) e dal Decreto Legge 77 del 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108

- al **Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A** è demandato il supporto tecnico-operativo nell'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR. Il Gestore dei servizi energetici è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi e della regolarità delle procedure, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- L'Amministrazione centrale titolare di interventi, per il tramite delle funzioni preposte, deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificando da un lato l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme e dall'altro il livello di conseguimento di milestone e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati coerenti con i requisiti tecnici e gestionali descritti al comma 3 dell'articolo 4 del DPCM 15 settembre 2021 "Rilevazione dei Dati di Attuazione Finanziaria Fisica e Procedurale per singolo progetto del PNRR".
- A tal fine, le stesse Amministrazioni centrali sono chiamate, per i progetti di propria competenza, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Tipologie di dati conferiti

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, i Soggetti Attuatori sono chiamati a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014 revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio Centrale per il PNRR.

A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:

- dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Missione/Componente/Misura di riferimento, identificativo del soggetto beneficiario, tipologia di progetto, localizzazione;
- dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti attuatori, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;
- dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, quali cronoprogramma e *step* relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;
- dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;
- livello di conseguimento di *milestone* e *target*, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;
- dati relativi all'aggiornamento trimestrale relativo all'analisi degli scostamenti per ciascuna M&T prevista nel Piano;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico:
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";
- atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.

3. Soggetti del trattamento

4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

5. Base giuridica del trattamento

-

¹ II Titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (articolo 4. par. 1, n. 7) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Ai sensi dell'art 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Pubblicazione di dati personali ulteriori

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (articolo 1, c. 9, lett. f) e dall'articolo 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

7. Tempo di conservazione dei dati

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

	6 -1
8. Luogo del Trattamento	
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del . Specifiche misure di sicurezza sono osservate per praccessi non autorizzati.	n
Dichiarazione di presa visione dell'informativa sul	conferimento e trattamento dei dati personali
Il sottoscritto	in qualità di
av	rendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai
sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 e degli A	artt. 13-14 del GDPR attraverso la presa visione del
documento "Informativa sul conferimento e trattar	nento dei dati personali e sulla pubblicazione degli
elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali	e di consultazione aperta" pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Ente/Amministrazione	

DICHIARA

di esser stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati nella stessa.

Firma del dichiarante

Allegato 5 - Schema tipo di atto di accettazione dell'agevolazione





Di seguito si riporta il modello tipo di atto di impegno che può essere modificato o integrato da parte del MITE secondo le opportune necessità in sede di comunicazione di ammissione all'agevolazione

--

ATTO D'IMPEGNO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER IL PROGETTO [nome/numero del progetto] –

CUP [del progetto nel caso di Comuni]

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR che prevede la concessione di agevolazioni finalizzate allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficiente;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2021 al n. 3164, con il quale si si è proceduto all'istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o

- autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

VISTO ALTRESI'

- il decreto del Ministero della Transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263;
- l'Avviso Pubblico di attuazione del decreto del Ministero della Transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263 che indica le modalità di presentazione delle proposte progettuali nonché, in Allegato 1, declina i dati e le informazioni che devono essere presentati a corredo dell'istanza di accesso all'agevolazione;
- la domanda di agevolazione presentata dal Soggetto Beneficiario al GSE, corredata di tutti i dati, documenti e informazioni indicati nell'Allegato 1 dell'Avviso Pubblico, per uno degli interventi finanziabili di cui all'articolo5 comma 1 dell'Avviso pubblico, ivi inclusa la documentazione necessaria ai fin della verifica antimafia:
- la comunicazione del MiTE DG IE, n. Prot. del, di assegnazione, in favore del Soggetto Beneficiario, delle risorse rese disponibili per l'attuazione della proposta progettuale presentata e utilmente inserita nelle graduatorie di cui all'articolo 10 dell'Avviso Pubblico;
- l'assegnazione al progetto del Codice Unico di Progetto "CUP", identificativo del progetto d'investimento pubblico per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- la cumulabilità delle agevolazioni esclusivamente con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011;
- la non applicabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 per il sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, del divieto di cumulabilità con gli incentivi previsti dallo stesso decreto ministeriale;
- la predisposizione, da parte del GSE, di un apposito portale informatico per la presentazione delle domande di agevolazione da parte dei Soggetti Beneficiari;
- la pubblicazione, da parte del GSE, sul proprio sito internet (www.gse.it), delle linee guida contenenti le indicazioni per la rendicontazione delle spese;

• il rinvio, per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento (quello contenente l'Avviso Pubblico), ai Decreti e Regolamenti richiamati nel presente Atto e loro s.m.i., all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;

CONSIDERATA

la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un atto di impegno da parte del Soggetto Beneficiario;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

La/Il sottoscritta/o									_,
nato a									
CF,									
l'Amministrazione/legale rappresentante di _									
denominato/a "Soggetto Beneficiario",									
DICHIARA SOTTO LA PRO	OPR1	IA RESF	ON	SABILIT	TÀ QUAI	NTO :	SEGUE		
	1	Articolo	1						
		(Oggette	o)						
Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver pre- ecologica (di seguito, Avviso di accettare espressamente e integralmente tu	Pub	blico), d	i cui	questo a	tto è part	e inte	egrante o	come	
Dichiara altresì, di accettare, in qualità di Sog Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 alla copertura dei costi così come declinati e data, n. prot	, fine	o ad un i	mpc	rto mass	imo di E	uro _			_, destinato
Dichiara di impegnarsi a svolgere il progetto progetto presentato in data, n. pr marzo 2026.		•							

Articolo 2

(Modalità dii attuazione del progetto)

Le attività, indicate dettagliatamente nella proposta progettuale, dovranno essere avviate dal Soggetto Beneficiario a partire dalla data di trasmissione del presente atto, debitamente sottoscritto, per il tramite del portale di cui all'articolo 9 dell'Avviso Pubblico.

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel cronoprogramma allegato alla proposta progettuale, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della proposta progettuale, con le modalità di cui all'articolo 16 dell'Avviso Pubblico – improrogabilmente – entro il 31 marzo 2026.

Per la realizzazione delle attività, l'importo dell'agevolazione riconoscibile è indicato nel provvedimento del MITE DGIE di ammissione della proposta progettuale all'agevolazione di cui all'articolo 11 dell'Avviso pubblico.

Articolo 3

(Obblighi del Soggetto Beneficiario)

Il Soggetto Beneficiario, registratosi sul portale informatico di cui all'articolo 9 dell'Avviso pubblico, è tenuto, unitamente agli utenti dell'applicazione, a conservare le credenziali ed i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Beneficiario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario dichiara di obbligarsi:

- a osservare tutto quanto previsto all'articolo 12 dell'Avviso pubblico;
- a presentare, in sede di erogazione della prima quota di contributo per un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 marzo 2028, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del MiTE Dipartimento Energia Direzione Generale Inventivi Energia da istituto di credito o impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. La quota di agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.
- a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni relative all'eventuale variazione, in caso di RTI o ATI, del mandato collettivo speciale con rappresentanza per operare in nome e per conto dei mandanti;
- nel caso in cui il Soggetto Beneficiario si connoti come soggetto gestore della rete di teleriscaldamento, a mantenere nella propria disponibilità la rete di teleriscaldamento e gestire la rete di teleriscaldamento; qualora diverso dal soggetto che gestisce la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera a servizio della medesima rete a munirsi di apposito contratto di fornitura con quest'ultimo;
- nel caso in cui il Soggetto Beneficiario si connoti come soggetto proprietario della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera e sia diverso dal soggetto che gestisce la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamaento, a munirsi di apposito contratto di fornitura con quest'ultimo;

- a conservare la relazione tecnica attestante, per gli interventi di ammodernamento o di estensione di sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti alla data di presentazione dell'istanza, la sussistenza, o meno, dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per la qualificazione di sistema di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento efficiente alla data di presentazione dell'istanza, sulla base dei dati consuntivi di esercizio relativi all'anno 2020, ovvero all'anno 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020; per gli interventi di nuova realizzazione di sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per l'ottenimento della qualifica del sistema di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento efficiente nella situazione a regime successiva alla realizzazione degli interventi;
- qualora la proposta progettuale interessi anche la realizzazione o l'ammodernamento di un impianto di cogenerazione:
 - a presentare al GSE, per le unità di cogenerazione che sono parte della proposta progettuale, la richiesta di riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011;
 - in esito all'avvenuta realizzazione della proposta progettuale, a conseguire e mantenere successivamente al fine lavori dell'intero progetto, un assetto di funzionamento a regime in modalità cogenerativa ad alto rendimento per un periodo almeno pari a quello oggetto di verifica di cui all'articolo 16 comma 4 dell'Avviso Pubblico.

Il Soggetto Beneficiario dichiara inoltre di obbligarsi:

- nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'articolo
 85 del D.Lgs. 159/2011, a trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico Area Clienti;
- a trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'intervento, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- a fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'intervento oggetto di incentivazione;
- a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni relative all'intervento.

Articolo 4

(Procedura di rendicontazione della spesa e Costi ammissibili)

Il Soggetto beneficiario, ai fini di rendicontare le spese, deve rispettare modalità e tempistiche indicate nelle Linee Guida pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale.

Articolo 5

(Variazioni del progetto)

Il Soggetto Beneficiario non può apportare modifiche alla proposta progettuale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dell'Avviso pubblico.

Articolo 6

(Revoca dell'agevolazione o rinuncia)

Il GSE verifica il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e la corretta realizzazione degli interventi; il MiTE DG IE, su proposta del GSE dispone la revoca totale del finanziamento concesso ai Soggetti Beneficiari in tutti i casi previsti dall'articolo 17 dell'Avviso pubblico.

La rinuncia all'agevolazione è cominciata con le modalità di cui al citato articolo 17.

Articolo 7

(Rimodulazione dell'agevolazione nei casi di parziale conseguimento dei risultati attesi e di mancato rispetto delle tempistiche di fine lavori)

È prevista la rimodulazione dell'agevolazione nei casi di cui all'articolo 18 dell'Avviso pubblico.

Articolo 8

(Rettifiche finanziarie e Recupero degli importi indebitamente percepiti)

La realizzazione parziale della proposta progettuale conseguente a modifiche o variazioni non comunicate al GSE comporta la revoca totale dell'agevolazione nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale agli obiettivi attesi ovvero non garantisca il risparmio di energia primaria minimo di cui all'articolo 18, comma 2 dell'Avviso Pubblico.

In caso di revoca totale, il Soggetto Beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi previsti per legge.

Il Soggetto Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto Beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Articolo 9

(Risoluzione di controversie)

Il Soggetto Beneficiario accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10

(Comunicazioni e scambio di informazioni)

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale di cui all'articolo 19 dell'Avviso pubblico, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida pubblicate sul sito GSE, e se del caso, o ove espressamente previsto dal presente Atto e dalla vigente normativa, anche in forma scritta a mezzo pec all'indirizzo IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C3, Investimento 3.1 - Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento".

Articolo 11

(Efficacia)

L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto Beneficiario, decorre dalla data di acquisizione da parte del MiTE-DGIE.